

**DECRETO AIUTI-QUATER: D.L. 176/2022:
PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18.11.2022
IN VIGORE DAL 19.11.2022**

**CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE
PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

I crediti d'imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti **anche** per le **spese sostenute nel mese di dicembre 2022**, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda (cfr nostre precedenti informative), a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l'altro **esteso la spettanza del credito d'imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

I crediti d'imposta relativi ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023**, ferma restando la facoltà di cessione.

A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, **entro il 16.03.2023**, un'apposita **comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 all'Agenzia delle entrate**, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). **È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IVA SU ALCUNI CARBURANTI

Sono **rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa** di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L'**aliquota Iva** applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.

Gli **esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti** dovranno trasmettere, **entro il 13 gennaio 2023**, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell'agevolazione in esame **giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022** (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la **rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale** ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.**

Le imprese interessate dovranno formulare apposita **istanza ai fornitori**, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da **adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**.

Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un **tasso di interesse calmierato** (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con **massimo di 48 rate mensili**. È prevista la **decadenza dalla rateazione** in caso di mancato pagamento di **due rate consecutive**.

Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno (ma è utile contattare il proprio fornitore per i dettagli) chiedere una **fideiussione assicurativa contro-garantita da Sace**. Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di **finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica**.

Questa misura richiede l'**autorizzazione Ue**, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una **norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023**, dalla Legge di bilancio.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai **lavoratori dipendenti** nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000** (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).

Se ad esempio un'impresa decidesse di premiare il dipendente, erogandogli beni (di ogni tipo) e/o servizi (ad es. tessere prepagate presso centri commerciali/distributori di carburanti) entro il 31.12.2022 e fino ad un massimo di euro 3.000, tale benefit comparirebbe nel cedolino e non sarebbe tassato né in capo all'azienda e né in capo al dipendente.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO

Dal prossimo **1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000**.

Viene contestualmente introdotto un **contributo per l'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, in considerazione delle novità introdotte dall'articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una **lotteria nazionale**.

Il **credito d'imposta** riconosciuto sarà pari al **100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50** per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023.

EDILIZIA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL SUPERBONUS: CONDOMINI

Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i **condomini** che **avranno già deliberato l'intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS.**

EDILIZIA - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUL SUPERBONUS: UNIFAMILIARI

È possibile beneficiare del **superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023** (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato **completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.**

Per gli **interventi avviati dal 1° gennaio 2023** sulle **unifamiliari** è possibile beneficiare del **superbonus al 90%** fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti **due condizioni:**

- **L'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,**
- **il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.**

Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale **la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente** quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere **diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).**

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Simonluca Trussoni